

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 12 gennaio 2018

Circolare 2/2018: Legge di Bilancio 2018

Gentile Cliente,
con la presente La informiamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Finanziaria 2018** (c.d. “*Legge di bilancio 2018*”), **in vigore dall’1.1.2018**. Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali, contenute nell’art. 1, che si compone di 1181 commi.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E’ confermata:

- la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

- ✓ impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- ✓ schermature solari.

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

La "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:
 - ✓ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
 - ✓ acquisto e posa in opera di schermature solari;
 - ✓ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
 - ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

È previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all'ENEA

NUOVO "BONUS VERDE"

È confermata l'introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico. Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

“BONUS 80 EURO”

Il c.d. “Bonus 80 Euro” è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito.

| Reddito complessivo | Credito spettante |
|--|---|
| Non superiore a € 24.600 | € 960 |
| Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600 | € 960 X $\frac{26.600 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$ |
| Superiore a € 26.600 | 0 |

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI

In sede di approvazione è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre **dall'1.1.2019**.

BONUS “LIBRERIE”

In sede di approvazione è stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice “47.61” (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o “47.79.1” (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un credito d'imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il nuovo credito d'imposta:

- è stabilito nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 per gli altri esercenti;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l'aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

In sede di approvazione è previsto che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018 relativamente alle:

- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

In sede di approvazione è previsto **a decorrere dall'1.7.2018** il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato (nel caso in cui sia di età non inferiore a 16 anni).

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

In sede di approvazione è disposta la **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere **documentati da fattura elettronica**.

Le nuove disposizioni sono **applicabili a decorrere dall'1.7.2018**.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È confermata la modifica per effetto della quale **dall'1.3.2018** le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000** (in precedenza € 10.000) devono **verificare**, anche con modalità telematiche, **se il soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), **il pagamento** delle somme al beneficiario **fino a concorrenza del debito**.

SOSPENSIONE MOD. F24

È confermato che l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**. È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2018** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

Capital gains

È confermato che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** (in precedenza solo non qualificate) **sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%**.

Viene inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Dividendi e utili associati in partecipazione

È confermata la modifica per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni **qualificate** (oltre che non qualificate) è **applicabile la ritenuta del 26%** da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto**, ossia sia a contratti “non qualificati” che “qualificati”.

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai **redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019**.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017**, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la **parziale tassazione** degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

È confermata l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250**.

E' previsto che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**

*“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli **abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari** [a carico]”.*

(R)FINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato il **riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. “Sabatini-ter”** consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato *“fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”*.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle **micro, piccole / medie imprese** per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la

realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Ai datori di lavoro privati che, **a decorrere dall'1.1.2018**, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, **per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali**, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, **nel limite massimo di € 3.000 su base annua**, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L'esonero in esame spetta **con riferimento ai soggetti** che, alla data della prima assunzione:

- **non abbiano compiuto 30 anni** (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l'esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
- **non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro** (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero).

L'esonero si applica:

- **per un periodo massimo di 12 mesi**, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
- anche in caso di conversione, successiva all'1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

BONUS BEBÈ

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche **per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare** a seguito dell'adozione.

CANONE RAI 2018

In sede di approvazione è **estesa al 2018** la riduzione a **€ 90** del canone di **abbonamento RAI per uso privato**.

* * * * *

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni